



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO
BRINDISI

Ordinanza n°41/2006

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi;

- VISTI gli articoli 28,30, 68, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione nonché gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA la legge n. 963 del 14 luglio ed il D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968, in materia di pesca marittima;
- VISTA la legge n. 50 dell'11 febbraio 1971, come modificata dalla legge n. 172 del 8 luglio 2003, il Decreto Ministeriale n. 478 del 5 ottobre 1999 nonché la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21 luglio 2003, in materia di diporto nautico;
- VISTO il Decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003 n. 172".
- VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974, in materia di sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile, al paracadutismo ascensionale;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/1995 con cui sono state mantenute in capo allo Stato, e pertanto non attribuite alla generale competenza Regionale, le funzioni amministrative sulle aree demaniali marittime seguenti:
1. Zona esterna al Porto di Brindisi, da Punta Penne a Punta della Contessa;
 2. Porticciolo di Savelletri;
 3. Porticciolo di Torre Canne;
 4. Porticciolo di Villanova;
 5. Porticciolo di Santa Sabina;
 6. Area Marina Protetta di Torre Guaceto;
- VISTA l'Ordinanza "per il turismo e le strutture balneari" della Regione Puglia n. 01/2006 emanata in data 25 maggio 2006;

- VISTA l'Ordinanza n. 30/2005 del Capo del Circondario Marittimo di Brindisi in data 23 Maggio 2005 – "Ordinanza balneare 2005";
- VISTA l'Ordinanza n. 25/2006 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi in data 22 maggio 2006 e relativa all'"Area Marina Protetta di Torre Guaceto";
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Brindisi n. 46/2003 in data 2 agosto 2003;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Brindisi n. 40/2004 in data 23 giugno 2004, recante norme disciplinanti l'esercizio dell'attività diportistica;
- RITENUTO opportuno emanare disposizioni di natura tecnico-nautica e di sicurezza della navigazione, al fine di consentire la puntuale applicazione della citata Ordinanza "balneare" regionale n. 1/06 e di garantire il corretto svolgimento delle numerose attività che si espletano in prossimità delle coste durante la stagione estiva, coordinando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime,

ORDINA

Campo di Applicazione

La presente ordinanza trova applicazione nell'ambito dei limiti temporali della stagione balneare (dal 1 aprile al 31 ottobre 2006), come definita dalla Regione Puglia, all'interno del Compartimento Marittimo di Brindisi e, più precisamente la costa compresa tra i comuni costieri di Fasano incluso e Torchiarolo incluso.

Art. 1

Zone di Mare Interdette alla Navigazione

1. Nelle zone di mare destinate alla balneazione, per una distanza di 200 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle coste a picco, sono vietati:
 - a) il transito di qualsiasi unità navale ad eccezione dei natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili;
 - b) l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, salvi i casi riconducibili a regolare concessione demaniale marittima.
2. Dai divieti che precedono sono esentati i mezzi di soccorso e di polizia marittima in dipendenza dell'attività in corso di espletamento nonché i mezzi nautici impegnati nei servizi di campionamento delle acque ai fini della balneabilità in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. È consentita la navigazione sulle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti/approdi ove è, però, vietato navigare ad una velocità superiore ai tre nodi ed è fatto obbligo di mantenere rotta diretta verso/dal l'imboccatura.

4. Quando si trovano a distanza inferiore a 500 metri dalle scogliere a picco e a 1000 metri dalle spiagge, le unità a motore devono navigare con gli scafi in dislocamento e, comunque, a velocità non superiore a 10 nodi.
5. In corrispondenza delle scogliere a picco, ove non si registrino attività di balneazione, è consentito l'avvicinamento ed il temporaneo ancoraggio di unità da diporto purchè venga osservata ogni precauzione, le stesse navighino lento moto (max 3 nodi) e non siano presenti in acqua bagnanti o subacquei.
6. Fermi i divieti e le prescrizioni generali che precedono nonché quelle contenute nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Brindisi n. 40/2004, gli acquascooters, moto d'acqua e natanti similari non possono, comunque, navigare a motore ad una distanza inferiore ai metri 500 dalla costa o superiore ad un miglio.
7. Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge pubbliche attrezzate deve essere segnalato, a cura dei concessionari delle strutture balneari o dalle Amministrazioni comunali, con gavitelli di colore rosso ancorati al fondo e posti, a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa in corrispondenza dell'estremità del fronte balneare. Ai gavitelli di segnalazione è vietato l'ormeggio di natanti anche se all'esterno della zona di mare interdetta.
8. Laddove alla luce della particolare disciplina regionale, le Amministrazioni comunali omettano l'apposizione dei gavitelli di cui al precedente articolo, dovrà essere esposta adeguata segnaletica, redatta nelle lingue italiana, inglese, francese e tedesca, riportante la dicitura:
"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO."

Art. 2

Zone di Mare Interdette alla Balneazione

1. La balneazione è vietata:
 - a) all'interno dei porti;
 - b) a distanza inferiore a metri 100(cento) dalle strutture portuali;
 - c) sulle rotte dirette di uscita/ingresso dai/nei porti/approdi;
 - d) all'interno dei corridoi di lancio;
 - e) a distanza inferiore a metri 20(venti) dai mezzi nautici impegnati nel servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità di cui al D.P.R. 470 dell'8.6.1982.

Art. 3

Corridoi di Lancio

1. I responsabili delle aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti devono predisporre appositi "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità a motore, ivi compresi gli acquascooters e similari, quelle a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole a vela.

2. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza non inferiore a metri 10;
 - b) profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione (metri 200 dalle spiagge o 100 dalle coste a picco);
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo distanziati ad intervalli di 20 metri nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli di 50 metri;
 - d) segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.
3. Tutte le unità da diporto devono percorrere i corridoi di lancio a velocità non superiore ai 3 nodi.
4. E' fatto divieto di ormeggio ed ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio.
5. Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio di natanti anche se all'esterno.
6. Qualora non esistano corridoi di lancio le unità da diporto di cui al primo comma del presente articolo potranno attraversare la fascia di duecento metri riservata alla balneazione esclusivamente a remi o a rimorchio di natante a remi, ovvero, se a propulsione a vela, in abbrivio con velatura ridotta. Sono fatte salve eventuali situazioni di emergenza e/o cause di forza maggiore.

Art. 4

Pesca ad Attività Subacquee

1. L'esercizio della pesca superficiale è vietato ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle spiagge ed ai 200 metri dalle coste a picco. In prossimità delle coste a picco, ove si accerti l'assenza di bagnanti o subacquei, ferme le altre disposizioni della presente Ordinanza, l'esercizio della pesca da superficie è consentito, purchè vengano osservate tutte le precauzioni possibili, e le unità a motore navighino lento moto (massimo 3 nodi).
2. L'esercizio della pesca subacquea è vietato ad una distanza inferiore ai 500 metri dalla costa. Fino a una distanza non inferiore a 100 metri dalle coste a picco, ove si accerti l'assenza di bagnanti, ferme le altre disposizioni della presente ordinanza, la pesca subacquea è consentita purchè vengano osservate tutte le precauzioni possibili ed, in caso di impiego di unità da diporto di appoggio, le stesse navighino lento moto ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi.
3. Nelle ore diurne, i subacquei, qualora operino con autorespiratore, devono segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. Analogho obbligo sussiste al di fuori delle acque riservate alla balneazione anche se i subacquei operino senza autorespiratore. Nelle ore notturne il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte. Entrambe i predetti segnali diurno e notturno devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza.

4. I subacquei devono operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale previsto.
5. In caso di presenza di più subacquei in immersione, qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale, è sufficiente un solo segnale.
6. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere esposto sull'unità. A bordo del natante deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire.
7. I nuotatori che si trovino al di fuori delle acque riservate alla balneazione potranno avvalersi dei medesimi segnali previsti per i subacquei, utilizzando una sagola non più lunga di metri 3.
8. In prossimità dei segnali di cui sopra le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità a mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 metri.

Art. 5

Riserva Naturale Marina di Torre Guaceto

1. Durante la stagione balneare, la balneazione è consentita dall'alba al tramonto nelle zone B e C dell'Area Marina Protetta come indicato da apposita cartellonistica posta a cura dell'Ente Gestore;
2. Salvo eventualmente quanto previsto da apposita regolamentazione e/o autorizzazioni dell'Ente Gestore, la disciplina, i divieti e le attività consentite nell'ambito della riserva Naturale Marina di Torre Guaceto sono stabilite con Decreto Ministeriale 04 dicembre 1991 recante "Istituzione della riserva Naturale Marina di Torre Guaceto" ricadente nei Comuni di Brindisi e di Carovigno e dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Brindisi n. 25/2006 del 22 maggio 2006.

Art .6

Specchi di Mare Riservati alla Balneazione

1. 1. I comuni rivieraschi, per le spiagge attrezzate pubbliche ed i concessionari di stabilimenti balneari per le aree in concessione, devono segnalare il limite delle acque non sicure (profondità – 1,60 metri) per i non esperti di nuoto mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri venti uno dall'altro. Qualora i comuni o i concessionari non provvedano devono essere apposta sulle spiagge adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile, redatta nelle lingue italiana, inglese, francese e tedesca riportante la dicitura:
"ATTENZIONE – LIMITE ACQUA SICURE (- 1,60 METRI) NON SEGNALATO".

Art. 7

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si fa completo rinvio alle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 01/2006 in data 25 maggio 2006 della Regione Puglia.

Art. 8

Disposizioni Finali

1. L'ordinanza della Capitaneria di porto di Brindisi n. 30/2005 in data 23 maggio 2005, nonché tutte le altre norme in contrasto con la presente Ordinanza, sono abrogate.
2. La presente ordinanza deve essere esposta all'ingresso delle strutture turistico-balneari e delle strutture destinate alla nautica da diporto, a cura dei responsabili.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
4. L'inosservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà sanzionata ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge che, per facilità di applicazione, vengono di seguito schematizzate:

Norma violata	Norma punitiva in caso di navigazione da diporto	Norma punitiva in caso di navigazione diversa dal diporto o di altri soggetti obbligati
Art. 1, comma 1, zone interdette alla navigazione	Art. 39, c. 3 legge 50/71	Art. 1164 C.N.
Art. 1, comma 3, zone interdette alla navigazione – entrata uscita dai porti	Art. 39, c. 3 legge 50/71	Art. 1164 C.N.
Art. 1, comma 4, zone interdette alla navigazione - velocità natanti	Art. 39, c. 3 legge 50/71	Art. 1164 C.N.
Art. 1, comma 5, zone interdette alla navigazione - ancoraggio	Art. 39, c. 3 legge 50/71	Art. 1164 C.N.
Art. 1, comma 6, zone interdette alla navigazione – acquascooters	Art. 39, c. 3 legge 50/71	Art. 1164 C.N.
Art. 1, comma 7, zone interdette alla navigazione - ancoraggio	Art. 39, c. 3 legge 50/71	Art. 1164 C.N.
Art. 2, lettere a), b), c) - divieto di balneazione nelle acque portuali.		Art 1174
Art. 2, lettere d) ed e) - divieto di balneazione		Art. 1164 C.N.
Art. 3, comma 1 – corridoi di lancio - responsabilità		Art. 1164 C.N.

Art. 3, comma 2 – corridoi di lancio - caratteristiche		Art. 1164 C.N.
Art. 3, comma 3 – corridoi di lancio - utilizzo	Art. 39, c. 3 legge 50/71	
Art. 3, comma 4 – corridoi di lancio – divieto di ormeggio	Art. 39, c. 3 legge 50/71	
Art. 3, comma 5 – corridoi di lancio – divieto di ormeggio	Art. 39, c. 3 legge 50/71	
Art. 3, comma 5 – corridoi di lancio – assenza - prescrizioni	Art. 39, c. 3 legge 50/71	Art. 1164 C.N.
Art. 4, comma 1 - pesca superficiale-distanza coste	Art. 15, lett. a) legge 963/65	Art. 15, lett. a) legge 963/65
Art. 4, comma 2 - pesca subacquea-distanza coste	Art. 15, lett. a) legge 963/65	Art. 15, lett. a) legge 963/65
Art. 4, comma 3 - pesca subacquea-segnalazioni		Art. 26 legge 963/65
Art. 4, comma 4 - pesca subacquea-segnalazioni		Art. 26 legge 963/65
Art. 4, comma 5 - pesca subacquea-segnalazioni		Art. 26 legge 963/65
Art. 4, comma 6 - pesca subacquea-segnalazioni		Art. 26 legge 963/65
Art. 4, comma 8 - cautele in prossimità del subacqueo	Art. 39, c. 3 legge 50/71	Art. 1164 C.N.
Art. 5, attività all'interno dell'Area Marina Protetta di Torre Guaceto	Legge n. 394 del 6.12.1991	
Art. 8, comma 2 – Esposizione ordinanza		Art. 1164 C.N.

Brindisi, 20 giugno 2006

f.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Angelino CIANCI

L'originale è stato firmato dal Comandante
S.T.V. (CP) Lorenzo MAGNOLO